

## Scadenze del mese di ottobre 2023

---

### *ENTRO LUNEDI' 2 OTTOBRE (il 30 settembre cade di sabato)*

---

#### *IMPOSTE*

##### **1. Versamento Imposte su acquisti INTRA UE**

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

##### **2. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/03/2023 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2022/2023, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2023/2024)

##### **3. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/10/2022 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2022/2023.

##### **4. Versamento imposta di bollo trimestrale**

Entro oggi scade il termine per il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno in esenzione IVA.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Entro la presente scadenza potrà essere versata anche l'imposta di bollo relativa al primo trimestre se non versata in quanto inferiore ad euro 250,00.

Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera ancora i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2521 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre) e 2522 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre).



## *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

### 5. Invio Modello EMens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

## *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI*

### 6. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

## *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI*

### 7. Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Entro oggi è obbligatorio trasmettere in via telematica la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al periodo aprile/giugno 2023. Sono esonerati da tale adempimento i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. tra cui gli enti che adottano il regime forfettario ex Legge 398/1991.



## *5xMILLE*

### **8. Regolarizzazione degli Enti del volontariato (comprese le associazioni di promozione sociale) e le associazioni sportive dilettantistiche.**

Le associazioni interessate al 5xmille che non hanno trasmesso la domanda entro l'11/4/2023, ovvero che, pur avendola presentata entro il termine previsto possono provvedere alla regolarizzazione entro oggi presentando la documentazione richiesta secondo le procedure previste e versando una sanzione di euro 250,00, mediante modello F24 ELIDE, codice tributo 8115.

***ENTRO GIOVEDI' 5 OTTOBRE***

---

## *MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO*

### **9. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti**

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

***ENTRO DOMENICA 15 OTTOBRE***

---

## *TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398*

### **10. Compilazione registro IVA minori**

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

***ENTRO LUNEDI' 16 OTTOBRE***

---

## *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

### **11. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente.

Per le Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia di euro 15.000: alla definizione di tale soglia concorrono non solo i compensi sportivi percepiti (vale il regime di cassa) a partire dal 1° luglio 2023, ma anche i compensi sportivi forfettari (ex art. 67, c. 1, lett. m del TUIR) percepiti in regime di esonero tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023.

## **12. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni occasionali e professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia di euro 15.000: alla definizione di tale soglia concorrono non solo i compensi sportivi percepiti (vale il regime di cassa) a partire dal 1° luglio 2023 ma anche i compensi sportivi forfettari (ex art. 67, c. 1, lett. m del TUIR) percepiti in regime di esonero tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023.

Continua a valere per i professionisti che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

## **13. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

## **14. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

## **15. Versamento dei contributi ex ENPALS**

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

## *TRIBUTI*

### **16. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite**

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

---

### ***ENTRO MARTEDI' 17 OTTOBRE***

#### ***MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE***

### **17. Ravvedimento operoso breve**

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 17 settembre 2023, versando con Modello F24 le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali pari all'5% (DM 13/12/2022), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

---

### ***ENTRO MERCOLEDI' 25 OTTOBRE***

#### ***ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE***

### **18. Modello Intra 1 e 2: comunicazione trimestrale**

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi inerenti alle attività commerciali) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti inerenti alle attività commerciali). La comunicazione riguarda le operazioni del terzo trimestre 2020.

### **19. Modello Intra 1: comunicazione mensile (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)**

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi inerenti alle attività commerciali), ed il Modello INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti inerenti alle attività commerciali). La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

---

## ENTRO MARTEDI' 31 OTTOBRE

---

### TRIBUTI

#### 20. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva (titolarti di P.IVA), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

### DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

#### 21. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + IRAP).

Le associazioni con esercizio concluso al 30/11/2022 devono effettuare entro oggi la presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

#### 22. Comunicazione INTRA 12.

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti le attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

### DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

#### 23. Presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 Semplificato).

Le associazioni che nell'anno solare 2022, a prescindere dal proprio esercizio sociale, hanno corrisposto compensi o comunque somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte (per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato, autonomo) sono tenute entro oggi a trasmettere in via telematica la Dichiarazione del sostituto di imposta, utilizzando il Modello 770/2023 Semplificato.

#### **24. Invio Modello EMens all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

#### **25. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati come Cococo lavoro sportivo da luglio a settembre 2023**

Con la pubblicazione in G.U. dello scorso 4/9/2023 del D.Lgs 120/2023 (c.d. Correttivo bis alla riforma dello sport) è stato previsto che in fase di prima applicazione "gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per collaborazioni coordinate e continuative (...) limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre." (art. 28, c. 5 D.Lgs 36/2021 come modificato dal D.Lgs 120/2023)

#### **26. Comunicazione all'ufficio per l'impiego tramite il RAS dei contratti da lavoro sportivo attivati da luglio a settembre 2023**

Entro oggi tutti gli enti sportivi devono comunicare all'Ufficio per l'impiego, attraverso le funzionalità messe a disposizione dal Registro delle Attività Sportive (RAS), i contratti attivati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2023 aventi natura di collaborazioni coordinate e continuative.

### **IMPOSTE**

#### **27. Versamento Imposte su acquisti INTRA UE**

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

#### **28. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto IRES e IRAP**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/04/2023 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2022/2023, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2023/2024)

#### **29. Versamento secondo o unico acconto IRES e IRAP**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/11/2022 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2022/2023.